

Titolo proposta: Direttiva CEE 2010/45 documenti elettronici

Nome/i del/i proponente/: Claudio Caprara

Pillar di riferimento: Mercato Unico

agenda digitale

Bisogni e requisiti	Secondo la normativa Italiana (Risoluzione A.d.E. n. 161e/2007) la ricezione di un documento elettronico non firmato (Es. una fattura in formato PDF ricevuta per email) non può essere considerata ricezione di «documento informatico» in quanto il file è privo di firma digitale, va quindi riprodotto e conservato su carta.
Considerazioni e osservazioni	La direttiva CEE 2010/45 vede il problema in forma diversa: Art. 217 Ai fini della presente direttiva per «fattura elettronica» s'intende una fattura contenente le informazioni richieste dalla presente direttiva emessa e ricevuta in formato elettronico". "Art. 233 Ogni soggetto passivo stabilisce il modo in cui assicurare l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura. .. "
Risultato che i intende ottenere	Dare la possibilità di conservare elettronicamente TUTTI i documenti ricevuti in formato elettronico , può eliminare la stampa di 1 miliardo di pagine fin dal primo anno di applicazione, ridurre l'impatto ambientale dato dal trasporto dei materiali, velocizzare le operazioni, spingere gli utenti ad utilizzare formati elettronici più strutturati e performanti.
Descrizione proposta di iniziativa regolamentare e/o legislativa.	Recepire la Direttiva CEE 2010/45 (relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto) senza porre limitazioni. Estendere la possibilità di conservazione elettronica a tutti i documenti ricevuti elettronicamente.